

**Anno 2024: Aliquote ordinarie IRPEF**

<b>Aliquote fiscali</b>	<b>Reddito complessivo (euro)</b>	<b>Scaglioni di reddito (euro)</b>	<b>Aliquota Irpef %</b>	<b>Imposta annua lorda per scaglione (euro)</b>	<b>Imposta annua lorda cumulata (euro)</b>
<b>Ordinarie</b>	Fino a 28000,00	28.000,00	23	6.440,00	6.440,00
	50.000,00	22.000,00	35	7.700,00	14.140,00
	oltre	oltre	43	---	---

Nota:

L'aliquota si applica per la determinazione dell'imposta per singoli periodi di paga, al netto dell'addizionale regionale e dell'eventuale addizionale comunale.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

**Anno 2024 Detrazione per lavoro dipendente**

<b>Detrazione Irpef</b>	<b>Fasce di reddito da</b>	<b>Fasce di reddito a</b>	<b>Importo annuo</b>
<b>Lavoro dipendente</b>	0,01	15.000,00	1.955,00
	15.000,01	28.000,00	1.910,00 + {1.190 x [(28000 - RC) : 13000]}
	28.000,01	50.000,00	1.910,00 x [(50000 - RC) : 22000]

Nota:

RC = Reddito Complessivo

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'importo minimo della detrazione effettiva è pari a 1.380 euro.

La detrazione è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro. Tale importo è corrisposto per intero, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno.

I valori risultanti dai rapporti  $[(28000 - RC) : 13000]$  (per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro) e  $[(50000 - RC) : 22000]$  (per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro) si assumono nelle prime quattro cifre decimali.

### *Anno 2024: Trattamento integrativo*

<b>Trattamento integrativo</b>	<b>Fasce di reddito da</b>	<b>Fasce di reddito a</b>	<b>Importo annuo</b>
<b>Trattamento integrativo della retribuzione</b>	0,01	8.174,00	---
	8.174,01	15.000,00	1.200,00

Nota:

N.B.: L'ammontare del trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che l'imposta lorda sia superiore a 1.955,00 euro (importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a), TUIR), diminuita dell'importo di 75 euro (incremento della detrazione per lavoro dipendente prevista dall'art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 216/2023).

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, se la somma di:

- detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, c. 1, D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, c. 1, lett. a) e b), e c. 1-ter, D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (art. 15, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986);
- detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data è superiore all'imposta lorda.

In tal caso il trattamento integrativo è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, in misura comunque non superiore a 1.200 euro.